

Indicazioni applicative del Regolamento di Vigilanza ATERSIR approvato con Deliberazione CAMB/2025/60 con riferimento alla possibilità di inserire, nei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative in materia di raccolta e conferimento rifiuti, l'indicazione dell'Agente Accertatore mediante codice univoco in luogo delle generalità in chiaro, garantendo comunque la piena identificabilità e il diritto di difesa.

Con la presente si fornisce un'indicazione applicativa relativamente al Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (aggiornamento 2025) s.m.i.

Premesso che è stata portata all'attenzione dell'Agenzia, tanto da parte dei Gestori del SGR, tramite l'Associazione Confservizi-ER, quanto da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati, la **problematica relativa alle aggressioni ai dipendenti dei Gestori del SGR** che svolgono il ruolo di Agente accertatore.

Si tratta di un aspetto di grande preoccupazione per l'Agenzia e che merita un intervento immediato.

I Gestori del SGR hanno presentato, tramite l'Associazione Confservizi-ER, apposita richiesta finalizzata all'anonimizzazione dei verbali elevati dai dipendenti dei Gestori che svolgono il ruolo di Agenti accertatori proponendo di sostituire, all'interno dei verbali elevati dall'Agente accertatore, le generalità espresse per esteso del verbalizzante con un codice univoco, che ne consenta comunque la certa identificazione ove ciò si rendesse necessario.

La richiesta si ritiene **condivisibile**, in particolar modo in considerazione del fatto che tale modifica viene effettuata per la necessità di proteggere l'incolumità personale degli Agenti accertatori, e, purché sia sempre garantita la possibilità di altrimenti risalire all'Agente in caso di contestazione o necessità istruttoria (in base a un principio ormai consolidato nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione).

Per l'effetto della riferita valutazione, dunque, con la presente si forniscono le **seguenti indicazioni operative:**

- ATERSIR riconosce, nello standard di verbale di accertamento, l'utilizzo di un codice univoco identificativo dell'Agente accertatore in luogo dell'indicazione dei suoi dati personali;



- tale codice viene attribuito dalle società di gestione del SGR e comunicato ad ATERSIR e ai Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di accertamento, perché abbiano contezza del riferimento univoco del medesimo codice a ciascun Agente accertatore;
- è necessario inserire nel verbale di accertamento la seguente clausola informativa: "L'Agente accertatore è indicato mediante codice univoco identificativo. Le generalità possono essere messe a disposizione dell'interessato, ove strettamente necessario per l'esercizio del diritto alla difesa, tramite accesso agli atti o nell'ambito del procedimento di opposizione".

Il presente documento ha valore di indicazioni ai Gestori finalizzate al contrasto agli episodi di aggressione riferiti ad Agenti accertatori. I Gestori che svolgono il servizio di accertamento tramite propri dipendenti **integreranno quanto prima e ove possibile tali indicazioni nelle proprie prassi al fine della maggior tutela dell'incolumità del personale addetto a questo segmento del servizio.**

